

	GIUDICE DI PACE DI	
	ATTO DI CITAZIONE	
	Nell'interesse del Sig., nato a il	
	, C.F., residente in, Via	
	 ed elettivamente domiciliato per la presente procedura in	
	 presso e nello Studio dell'Avv. del	
	Foro di, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura	
	rilasciata a margine del presente atto, dichiarando ai fini e per gli effetti degli	
	articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., di voler ricevere le informazioni	
	relative al presente procedimento anche ai nn. di fax e	
	all'indirizzo e-mail: <u>.....</u>	
	CONTRO	
	La S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> ,	
	con sede in 00156 Roma, Via , P.I.....	
	PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO	
	1. Che il Sig. nel mese di Aprile 2013 decideva di	
	trascorrere le vacanze estive con alcuni amici in Sicilia;	
	2. che a tal fine, provvedeva ad effettuare le prenotazioni del volo e del	
	noleggio dell'automobile tramite internet;	
	3. che in data 08.04.2013, navigando tra i vari siti che offrono servizio di	
	autonoleggio il Sig., invogliato dalla buona offerta della	
	 S.p.a., che forniva detto servizio ad un prezzo molto più	
	basso delle compagnie concorrenti, decideva di stipulare un contratto	
	di noleggio di un'autovettura Lancia Ypsilon 1.2 o similare (doc.1);	
	4. che il costo del noleggio veniva preventivato in € 250,01, somma che è	
	1	

	stata immediatamente addebitato sulla carta di credito del Sig.	
	 e fatturata in data 09.04.2013 (doc. 2);	
	5. che in data 13.08.13, come concordato, il Sig.	
	provvedeva a ritirare l'autovettura e solo in detto momento è stato	
	contestato allo stesso un “supplemento giovane guidatore” che non era	
	mai stato rappresentato sul sito internet che pubblicizza l'attività e le	
	offerte della S.p.a.(doc.1) ;	
	6. che detto inaspettato supplemento ha aumentato la spesa iniziale di	
	ulteriori € 291,92 (per un totale di ben € 541,93) (doc.3);	
	7. che alle immediate rimostranze mosse dal Sig. gli	
	impiegati della addetti alla consegna della vettura si	
	sono limitati a rimandare alla lettura delle condizioni previste in una	
	brochure informativa che è stata consegnata al Sig.	
	SOLO ED ESCLUSIVAMENTE al momento del ritiro	
	dell'autovettura, assieme al consiglio di fare un reclamo nel caso in cui	
	avesse qualche rimostranza da fare (doc. 4);	
	8. che anche in detta brochure (comunque non resa nota fin dall'inizio ma	
	solo alla fine del rapporto contrattuale) non viene indicata la quota	
	aggiuntiva dovuta nel caso di “giovane guidatore”, ma viene fatto un	
	generico riferimento al fatto che “ <i>un supplemento giovane guidatore</i>	
	<i>può essere applicato se lei o qualsiasi guidatore aggiunto abbia meno di</i>	
	<i>25 anni</i> ”, senza indicare in alcun modo l'entità di detto supplemento, né	
	i casi in cui lo stesso sia previsto (doc.5);	
	9. che ancora oggi, sul sito pubblicitario della, non viene	
	in alcun modo fatto riferimento ad un “supplemento giovane	

guidatore”, mentre sono ben evidenziate le tariffe “concorrenziali” della società;

10. che a differenza della, molte altre società concorrenti informano preventivamente il consumatore dell'esistenza di supplementi ed oneri aggiuntivi (doc. 6);

11. che, verificata l'ingannevolezza e l'aggressività della pratica commerciale posta in essere dalla, assolutamente contraria a quanto previsto dal Codice del Consumo e dalla normativa a tutela dei consumatori, il Sig., mio professionale tramite, ha richiesto la restituzione di quanto indebitamente pagato con raccomandata datata 06.11.13 (doc.7);

12. che a fronte di detta richiesta, la ha risposto con una dicitura generica e non esauriente che gli addebiti erano corretti e pertanto non avrebbero provveduto ad alcun rimborso (doc. 8);

13. che il costo di un prodotto o di un servizio rappresenta sicuramente uno degli elementi più importanti nella scelta di un consumatore;

14. che il **Codice del Consumo** pone particolare attenzione al fatto che il venditore fornisca tutti gli elementi utili a far conoscere il prezzo effettivo, attraverso diverse disposizioni volte ad evitare che il destinatario di una pubblicità faccia scelte non pienamente consapevoli (art. 13, 1) “*ai fini del presente capo si intende per prezzo di vendita il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità*”. La legge, infatti, punisce coloro che indicano un prezzo e poi rifiutano di vendere il prodotto/servizio a quelle condizioni e entro un tempo ragionevole, oppure omettono di dare informazioni precise sul

prezzo, comprensivo delle imposte o sulle sue modalità di calcolo ed

infine sulle eventuali spese aggiuntive di spedizione, consegna etc;

15. che la pluralità di operatori nei diversi settori deve necessariamente

tradursi in un aumento della concorrenza che può portare benefici

effettivi per l'utente solo se viene rispettato il Codice del Consumo e le

altre norme vigenti, così come precisate nel corso degli anni

dall'**Autorità garante delle comunicazioni** (Agcom) e dall'**Autorità**

garante della concorrenza e del mercato (Agcm). Quest'ultima, in

particolare, ha spesso sottolineato l'importanza di assicurare la **massima**

trasparenza delle proposte commerciali e la loro chiarezza, in modo da

consentire al cittadino una scelta realmente consapevole tra le diverse

offerte;

16. **che** le norme in vigore sono chiare e le regole esistenti dovrebbero

garantire pienamente il consumatore, non permettendo la presenza di

siti che non garantiscono informazioni chiare e trasparenti, come quello

della, che presenta informazioni ambigue ed

ingannevoli sul prezzo del noleggio auto, che hanno reso molto difficile

effettuare una scelta consapevole da parte del Sig. sia sul

costo reale del noleggio auto, sia sui servizi aggiuntivi che hanno solo

natura facoltativa e ostacolano così il confronto tra le offerte esistenti

per i medesime servizi di noleggio auto;

17. **che** nel caso in oggetto non v'è dubbio che a parte attrice siano derivati

danni e disagi pari ad € 241,70 , o il più e/o meno ritenuto di giustizia

secondo equità del giudice adito;

1- **che** il Sig. provvedeva ad evidenziare detto

	disservizio e a chiedere la restituzione dell'indebito versato sia tramite	
	fax in data 03.11.13, sia tramite formale messa in mora datata 06.11.13;	
	2- che tali richieste non venivano a tutt'oggi in riscontrate in maniera	
	soddisfacente dalla S.p.a.;	
	3- che , essendo riusciti vani i tentativi di bonario componimento della	
	vertenza, il Sig. si vede costretto a convenire in	
	giudizio la S.p.a.	
	Tanto premesso, il Sig. , <i>ut supra</i> domiciliato, rappresentato e	
	difeso	
	CITA	
	La S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro</i>	
	<i>tempore</i>, con sede in 00156 Roma, Via , <i>P.I.</i>	
	,	
	a comparire davanti all'Ill.mo Giudice di Pace di alla	
	pubblica udienza che si terrà nei locali dello stesso il giorno	
	, ore di rito , per ivi sentire udire ed accogliere le seguenti	
	CONCLUSIONI	
	Voglia il Sig. Giudice di Pace adito , ogni contraria istanza, eccezione e difesa	
	rejetta, accogliere la domanda e per l'effetto:	
	1) ritenere e dichiarare la S.p.a., in persona del legale	
	rappresentante <i>pro tempore</i> , responsabile dell'inadempimento del	
	contratto stipulato con l'odierno Attore e conseguentemente	
	condannare la stessa a risarcire le spese sostenute forzosamente	
	dall'Attore, pari ad Euro 241,70 , da liquidarsi anche in via equitativa,	
	oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di notifica dell'atto di	
	5	

	citazione;	
	2) condannare la convenuta S.p.a., in persona del legale	
	rappresentante <i>pro tempore</i> , al pagamento, in favore dell'Attore Sig.	
	 a titolo di risarcimento dei danni morali e	
	materiali per violazione del Codice del Consumo, della somma di Euro	
	500,00 , o il più o meno ritenuto di giustizia. Tutte le superiori domande	
	si dichiarano comunque comprese nei limiti di competenza del Giudice	
	adito.	
	3) condannare la S.p.a., in persona del legale	
	rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa	
	(con attribuzione alla Sottoscritta procuratore anticipante) oltre IVA e	
	CPA come per legge;	
	4) dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. così	
	come sostituito dall'art. 33, Legge 353/1990.	
	Si invita la Convenuta a costituirsi in giudizio nei modi e nei termini di cui agli	
	artt.166 e 167 c.p.c. mediante deposito in cancelleria, almeno 20 giorni prima	
	della fissata udienza, del fascicolo contenente la comparsa con mandato, i	
	documenti di cui intende valersi, la formulazione dei mezzi di prova, le	
	conclusioni e la eventuale dichiarazione di chiamata di un terzo in causa ed	
	eventuale domanda riconvenzionale a pena di decadenza.	
	Si avvisa che in mancanza di costituzione la causa procede oltre nella istruzione,	
	previa la dichiarazione di contumacia e che in tal caso la emananda sentenza	
	sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio ed egli incorrerà	
	nella decadenza di cui all'art. 167 c.p.c.	
	In via istruttoria si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:	
	6	

Si chiede che siano ammessi come testi i Sigg.ri:

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti documenti:

Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie ai sensi dell'art. 320 c.p.c.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

Salvis Iuribus!

....., lì

Si dichiara, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

*che il valore del presente procedimento è pari ad **Euro 741,70** e che quindi il contributo unificato è pari ad Euro 37,00.*

Avv.

RELATA DI NOTIFICA

Io Sottoscritta Avv. Filomena CHIMENTI, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, rilasciato in data 14 Giugno 2007, previa iscrizione al n. 34 della pagina 4 del mio registro cronologico,

HO NOTIFICATO

per conto del Sig. Claudio BARTOLOTTA, il presente atto alla

HERTZ ITALIANA S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

con sede in 00156 Roma, Via del Casale Cavallari n. 204 , *P.I.* 00890931009

mediante consegna di copia conforme all'originale in plico raccomandato a/r n.

76220080459-1 spedito dall'Ufficio Postale di Poggibonsi succursale n.1 in data

corrispondente a quella del timbro postale.

Timbro Ufficio Postale

Avv. Filomena CHIMENTI